



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 145 del 9/10/2017

Oggetto: Servizio gestione dei rifiuti – atto di indirizzo all'U.T.C.

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di ottobre alle ore 9,30 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del Sig. Maria Trimarco - Vicesindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti assenti		
1	Nicola	PARISI	SINDACO		X
2	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
3	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
4	Domenico	SENATORE	ASSESSORE	X	
5	Katia	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
			Totale	4	1

La seduta viene sospesa dalle ore 11,10 alle ore 11,40.

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Ida Tascone

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che il "Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati da raccolta differenziata e ulteriori servizi di igiene urbana" è disciplinato dal complesso quadro normativo derivante dall'insieme di leggi in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, in materia di gestione integrata dei rifiuti oltre che in materia di contratti pubblici di servizi e forniture, di livello comunitario, nazionale e regionale.

Che con precedente Delibera di C.C. n. 32 del 29/10/1997 si approvava in regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti laddove, all'art. 8, era previsto l'affidamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in capo al Consorzio Centro sportivo Meridionale Bacino SA/3 istituito ai sensi della L.R. 10/93.

Che allo stato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Buccino è svolto dalla Società ERGON Spa sulla base della convenzione stipulata tra la stessa ed il predetto Consorzio Centro sportivo Meridionale Bacino SA/3 in data 05/12/2001 e successiva Ordinanza Sindacale n. 09 del 10/03/2008

Che sia il Consorzio Centro sportivo Meridionale Bacino SA/3 che la predetta Società ERGON Spa allo stato sono in liquidazione non riuscendo comunque a garantire la necessaria puntualità nella raccolta dei rifiuti solidi urbani, servizio pubblico essenziale ai fini dell'igiene urbana e della salute pubblica;

Premesso altresì che gli ulteriori segmenti del servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani è organizzato all'attualità in maniera disomogenea e frammentata sulla base di affidamenti diretti, convenzioni e/o accordi scaduti e più volte automaticamente rinnovati;

Considerato:

Che le specificità territoriali del Comune di Buccino quali la ridotta popolazione, un unico e raccolto centro abitato, dovrebbero in ogni caso consentire il raggiungimento di migliori risultati sia in termini di abbattimento della produzione complessiva di rifiuti che di percentuale di raccolta differenziata, come è possibile verificare in realtà analoghe;

Che in generale i servizi di igiene urbana per le intrinseche specificità che li caratterizzano richiedono, ai fini del raggiungimento di adeguati standard di qualità, intesi sia come gradimento da parte dei cittadini quali utenti finali che di tutela ambientale, l'individuazione preliminare di modelli di gestione capaci di garantire i migliori risultati a fronte di costi quanto più contenuti possibili, nel rispetto del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione e quindi dei criteri di economicità ed efficienza cui l'azione di quest'ultima deve conformarsi;

Che stando alle analisi dell'attuale sistema ed ai raffronti operati con realtà similari ne deriva la necessità di una revisione del modello gestionale del servizio rispetto agli attuali assetti frammentati, prevedendo fin dove possibile una gestione unitaria in capo ad un unico contraente in grado di assicurare, rispetto ad un servizio a tal fine rimodulato, metodologie, adeguata comunicazione e coinvolgimento dei cittadini, strutture, modalità esecutive e gestionali appropriate alla complessità dell'intero ciclo di gestione, così conseguendo economie di scala e migliori prestazioni generali;

Che, appunto, la gestione integrata, concetto già riportato nell'impianto normativo nazionale e regionale, riaffermato con il recepimento della direttiva comunitaria 2008/98/CE nella parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, implica una interazione coordinata e continua delle varie attività che fanno capo al ciclo integrato dei rifiuti, in modo che – ad esempio – la raccolta separata dei rifiuti si raccordi con le esigenze di riduzione degli stessi e con gli obiettivi del riuso, del recupero e del riciclo;

Richiamata la normativa nazionale di settore recata dalla parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del d.lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale", ed in particolare l'art.198 riportante le competenze dei comuni:

<< 1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui dall'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).>>

Evidenziato:

Che la sopravvenuta Legge Regione Campania n. 14 del 26/05/2016 ad oggetto: "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" stabilisce all'art. 10:

1. Le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata nel rispetto delle norme di cui al Titolo III.
2. I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, redatti in conformità alle linee guida regionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e con i Piani d'ambito, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi e l'utilizzo, in particolare, della frazione organica affinché sia destinata al recupero per la eventuale produzione di compost di elevata qualità o per la produzione di biogas/biometano; c) le norme volte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 152/2006; d) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

Che la medesima Legge Regionale all'art. 40 comma 1 (Regime transitorio dei contratti di servizio) stabilisce che:

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e

¹ Il comma 5 dell'art.113 del d.lgs. n.267/2000 è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 168 del 2010.

che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito.

Evidenziato, altresì:

Che, all'attualità, in assenza di operatività degli ATO come previsti dalla specifica disciplina regionale, non può che ritenersi in capo ai comuni la potestà di gestione del servizio integrato di igiene urbana, da svolgere, anche in forma associata su base territoriale più ampia, secondo i principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza e, in ogni caso, tramite procedure di selezione comparativa;

Che pur essendo l'autorità d'ambito titolare delle funzioni nella materia dei rifiuti e nell'affidamento della gestione del ciclo integrato, i Comuni, nelle more dell'operatività del nuovo regime organizzativo di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore (*cf. sentenza del C.d.S., sez. V, n. 4304 del 2017*).

Che, quindi, in attesa dell'entrata in vigore a livello di autorità d'ambito, deve riconoscersi ai comuni come innanzi affermato la capacità di provvedere autonomamente;

Che ~~in ogni caso il ruolo del singolo comune quale ente concedente/affidante~~, in attesa dell'istituzione dell'ente d'ambito, è sancito dal richiamato art. 198 comma 1 del d.lgs. n.152/2006 e s. m. e i.;

Precisato infine:

Che non è più sostenibile per il Comune di Buccino l'attuale configurazione del servizio per le motivazioni espresse in premessa, oltre che per le stringenti norme di settore che vietano rinnovi automatici dei contratti in corso in assenza di gare ad evidenza pubblica;

Che le eventuali ulteriori proroghe ai contratti in essere aventi per oggetto parti del complessivo servizio di igiene urbana debbano concedersi agli attuali affidatari per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della nuova procedura di gara ad evidenza pubblica, anche tenuto conto della particolare natura dei servizi di cui qui trattasi;

Che nell'ambito delle opzioni sopra esposte, ammesse dall'ordinamento europeo, l'adozione di un metodo incentrato sulla gara ad evidenza pubblica, consente di soddisfare adeguatamente le esigenze della «concorrenza per il mercato», posto che il confronto competitivo viene trasferito nella fase di selezione dell'affidatario del servizio, con i medesimi risultati in termini di eliminazione degli extra-profitti di monopolio, ed i medesimi benefici per gli utenti finali allorquando fra i criteri di selezione della migliore offerta siano inseriti i contenuti specifici degli obblighi di «servizio pubblico» e di «servizio universale»;

Che l'affidamento della gestione unitariamente intesa ad un solo operatore economico non genera alcuna lesione ai principi della «concorrenza per il mercato»;

Ritenuto opportuno per il Comune di Buccino, procedere, previa Determinazione a contrarre da adottarsi ai sensi dell'art.192 del d.lgs. n.267/2000, nel rispetto dell'attuale quadro normativo comunitario, nazionale e regionale, all'indizione di gara pubblica per l'individuazione, secondo i principi di economicità, imparzialità e trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, di un operatore economico cui affidare a mezzo sottoscrizione di contratto della durata pari ad anni 4 (quattro), comunque condizionato risolutivamente alla conclusione della prima procedura di affidamento per l'intero ATO, il «Servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana», da disciplinarsi secondo apposito progetto del servizio con annesso capitolato speciale di appalto da sottoporre alla Giunta Comunale per la definitiva approvazione, all'interno del quale andranno definiti gli «obblighi di servizio pubblico» idonei a garantire il conseguimento degli «interessi pubblici»;

Acquisti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del sopra richiamato T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ed è da intendersi qui integralmente trascritta;
2. **Di stabilire**, pertanto, di avviare e porre in essere tutte le attività strumentali all'affidamento del **Servizio integrato rifiuti solidi urbani e di igiene urbana**, mediante espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.n. e i. conforme ai principi di economicità, imparzialità e trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità desumibili dai Trattati comunitari;
3. **Di dare mandato** all'Area Tecnica Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione di tutti i successivi atti strumentali all'attuazione di quanto stabilito con il presente deliberato avvalendosi, laddove ritenuto opportuno, anche di professionalità esterne in considerazione della complessità e specificità della materia trattata e nell'ambito del quadro economico di progetto, senza maggiori oneri per l'Ente Comune;
4. **Di individuare** quale Responsabile del Procedimento, per la procedura ad evidenza pubblica di cui al punto 3) del presente deliberato, il Responsabile dell'UTC;
5. **Di stabilire**, tenuto conto che il servizio di igiene ambientale rappresenta un servizio pubblico da erogarsi senza soluzione di continuità, soprattutto a tutela della salute pubblica, che gli attuali operatori proseguano nelle attività loro affidate sino all'effettivo subentro del gestore che verrà individuato nella procedura di gara ad evidenza pubblica da indirsi con la massima urgenza;

Il Presidente

Dott.ssa Maria Trimarco

F.to come originale



Il Segretario

Dott.ssa Ida Tascone

F.to come originale

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio il 24 OTT. 2017 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino il 24 OTT. 2017

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Ida Tascone

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino il 24 OTT. 2017



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Ida Tascone

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino il 24 OTT. 2017



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ida Tascone